



CIRCOLARE N. 17

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale di Finanza
UFFICIO II

Roma, 22 MAR. 2007

Prot. N. 41022
Rif. Prot. Entrata N.
Allegati: 1
Risposta a nota del:

Ai Rappresentanti del Ministero
dell'Economia e delle Finanze
nei Collegi dei revisori dei conti
o sindacali degli Enti, organismi
pubblici e società
Loro Sedi

e, p.c. Corte dei Conti
Segretariato Generale
Via Baiamonti, 25
00100 ROMA

OGGETTO: Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007). Disposizioni varie concernenti misure di contenimento di spese di enti pubblici e società partecipate dallo Stato.

La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (L.F. 2007) ha introdotto diverse disposizioni di contenimento della spesa pubblica per le quali appare opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL., fermo restando quanto già evidenziato nella circolare n. 41 del 27 novembre 2006:

Art. 1, commi 440-445: (personale dedicato a funzioni di supporto). Tale normativa prevede che il personale utilizzato dalle agenzie (con esclusione delle Agenzie fiscali e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo) e dagli enti pubblici non economici nazionali per lo svolgimento delle funzioni di supporto, ivi incluse quelle relative alla gestione delle risorse umane, dei servizi manutentivi e logistici, degli affari generali, dei provveditorati e della contabilità, non può eccedere il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate

dalle amministrazioni stesse. Tale soglia deve essere raggiunta mediante processi di riorganizzazione, di formazione e di riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurre il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto.

I soggetti destinatari sono tenuti al rispetto dei termini previsti dal comma 441 (adozione dei provvedimenti di riorganizzazione entro il 31 marzo 2007 ed invio degli stessi ai Dipartimenti della funzione pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato) e del comma 443 (adozione delle misure organizzative entro il 31.12.2007, concernenti anche il piano di riallocazione del personale di supporto, finalizzato al rientro nel parametro del 15%, riducendo contestualmente le dotazioni organiche).

In tale contesto assume rilievo ed evidenza il ruolo assegnato dal comma 444 ai “competenti organi di controllo delle amministrazioni” (collegio dei revisori/sindaci ed organi interni di controllo), ai quali è affidato il compito di monitorare l’andamento del processo di riorganizzazione, il rispetto dei termini più sopra citati e della soglia del 15%, informandone i ministri vigilanti e la Corte dei Conti, una prima volta entro il 29.2.2008, e successivamente con cadenza annuale.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nei commi 440 e 441 determina la revoca o lo scioglimento degli organi di governo delle amministrazioni destinatarie delle norme e la conseguente nomina da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, di un commissario straordinario per il conseguimento degli obiettivi non realizzati.

Si fa comunque presente che ulteriori specifiche istruzioni relative all’attuazione del processo di riorganizzazione delineato dai commi in esame potranno essere definite nell’ambito delle linee guida da emanare ai sensi dell’art. 1, comma 412, della legge finanziaria 2007.

Art. 1, comma 449: (acquisti di beni e servizi). La disposizione *de qua* ribadisce, ricorrendone i presupposti, il ricorso alla convenzione CONSIP in caso di acquisti di beni e servizi. A tal fine è previsto che entro il mese di gennaio di ogni anno, con decreto del Ministro dell’economia e

delle finanze, emanato nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge n. 488/1999 e 58 della legge n. 388/2000, sono individuate, tenendo conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie dei beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad eccezione delle istituzioni scolastiche, delle istituzioni educative e delle Università, hanno l'obbligo di ricorrere alle convenzioni quadro per l'acquisto di beni e servizi, mentre le restanti pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n.165/2001 possono ricorrere alle suddette convenzioni, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Si evince, pertanto, che per queste ultime Amministrazioni è possibile procedere in maniera autonoma all'acquisto di beni e servizi solo dopo la verifica della convenienza rispetto ai suddetti parametri qualità e prezzo offerti nelle convenzioni. Con decreto ministeriale 8 marzo 2007 per il corrente anno sono state individuate le tipologie di beni e servizi oggetto di convenzione.

Per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, è previsto l'obbligo di approvvigionamento utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento.

Art. 1, commi 465-466-467: (*"governance" delle società non quotate*). Il comma 465 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, emani un atto di indirizzo volto, ove necessario, al contenimento del numero dei componenti dei consigli di amministrazione delle società non quotate partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, e rispettive società controllate e collegate, al fine di rendere la composizione dei predetti consigli coerente con l'oggetto sociale delle società.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007, per il conferimento di nuovi incarichi, nelle società di cui al comma 465, i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, non possono superare l'importo di 500.000 euro annui, cui potrà essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 50 per cento della retribuzione fissa, che verrà corrisposta al raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici. Tali importi saranno rivalutati

annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al tasso di inflazione programmato. Per comprovate ed effettive esigenze il Ministro dell'economia e delle finanze può concedere autorizzazioni in deroga. Nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, le società non potranno inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dall'incarico, prevedano per i soggetti di cui sopra è cenno, benefici economici superiori ad una annualità di indennità.

Il comma 467, infine, prevede che le limitazioni di spesa per incarichi di consulenza di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed all'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano a quegli incarichi conferiti per lo svolgimento di attività propedeutiche ai processi di dismissione di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero di analisi funzionali alla verifica della sussistenza dei presupposti normativi e di mercato per l'attivazione di detti processi.

Art. 1, comma 505 (*ambito applicativo*): modifica l'ambito applicativo dell'art. 1, commi 9, 10, 11, 56, 58 e 61 della legge n. 266/2005, prevedendo che dal 1.1.2007 tali disposizioni si applicano alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT, pubblicato in attuazione del comma 5, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Nella circolare n. 41 del 27 novembre 2006, concernente la predisposizione dei bilanci di previsione 2007 da parte degli enti pubblici, è stato anticipato il contenuto della suddetta disposizione, peraltro non modificata nel corso dell'iter parlamentare. Al riguardo, si reputa opportuno precisare che nel novero delle "amministrazioni pubbliche" devono considerarsi incluse tutte le "Unità istituzionali" ricomprese nell'elenco medesimo, salvo le esclusioni espressamente richiamate, di volta in volta, nelle varie disposizioni.

Art. 1, comma 506 (*esclusioni*): esclude l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 22, comma 2, del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 248/2006 (*Riduzione delle spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali*) relativamente al triennio 2007-2009, per gli enti pubblici di ricerca, l'Istituto nazionale di economia agraria, l'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, il Consiglio per

la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e le Agenzie regionali per l'ambiente. Va chiarito che, relativamente al suddetto triennio 2007 – 2009, l'ambito applicativo dell'art. 22, comma 2, del succitato decreto legge, per ragioni logico-sistematiche, non può essere che lo stesso del comma 1, tenuto conto delle esclusioni introdotte dalla L.F. 2007.

Art. 1, commi 507-509 (*contenimento della spesa*): la disposizione è volta a garantire il contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni, stabilendo per gli anni 2007-2009 l'accantonamento di quota parte dei trasferimenti correnti ed in conto capitale destinati, tra l'altro, agli enti pubblici e che costituirà a fine esercizio economia per il bilancio dello Stato. Nella circolare n. 41 del 27 novembre 2006 è stato preannunciato il contenuto della suddetta disposizione per la quale questa Amministrazione ha dato disposizioni attuative ai Ministeri vigilanti con circolare n. 7 del 2 febbraio u.s.. Pertanto, qualora gli enti presso cui le SS.LL. svolgono le funzioni di revisione abbiano predisposto i bilanci di previsione 2007 prima dell'entrata in vigore della Legge finanziaria 2007, occorrerà porre la massima attenzione a che gli enti medesimi provvedano ad apportare tempestivamente le necessarie variazioni di bilancio secondo le indicazioni che perverranno dai suddetti Ministeri vigilanti .

Art.1, comma 538 (*Limite di spesa per personale a tempo determinato*): la norma, nel modificare l'articolo 1, comma 187, della legge n. 266/2005, prevede che, a decorrere dall'anno 2007, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 40% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003.

Art. 1, comma 593 (*limiti retribuzioni incarichi e consulenze*): tale norma, nel rinviare alle disposizioni contenute nel comma 466, in precedenza illustrato, per gli amministratori delle società partecipate direttamente od indirettamente dallo Stato, dispone che la retribuzione dei

dirigenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, dei consulenti, dei membri di commissioni e di collegi e dei titolari di qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa, non può superare quella del primo presidente della Corte di cassazione. La stessa norma contempla una forma di pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, dell'ammontare del compenso e del beneficiario, quale condizione necessaria per legittimare il pagamento; il relativo provvedimento deve essere, altresì, comunicato al Governo ed al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. In ordine all'ambito applicativo della predetta misura di contenimento si fa rinvio alla recente direttiva n. 3/2007 del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed alle generali istruzioni applicative in corso di formalizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


In ogni caso, allo scopo di poter fornire un primo necessario parametro di riferimento, in attesa delle richiamate linee di indirizzo, per quanto riguarda, in particolare, la retribuzione della figura di riferimento identificata dal legislatore (Primo Presidente della Corte di Cassazione) quale limite da non superare per le tipologie di prestazioni ivi indicate, si fa presente che tale limite può essere quantificato in euro 273.000 annui lordi, corrispondente alla retribuzione complessiva annua percepita dall'ultimo titolare della carica, aggiornata al 2007, in quanto dal 1° gennaio 2007 il relativo posto di funzione risulta scoperto.

Art. 1, comma 694 (abrogazione limiti acquisto immobili): abroga i commi 23, 24, 25 e 26 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005 concernenti misure di contenimento per l'acquisto di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché un'attività di monitoraggio degli acquisti e delle vendite di immobili. Con circolare n. 3 del 17 gennaio 2007 sono state date disposizioni per la disattivazione della procedura e, pertanto, con decorrenza 1° gennaio 2007, le schede relative al monitoraggio non dovranno più essere trasmesse alla Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio.

Art. 1, comma 931: (*esclusione dei progetti cofinanziati dal limite del 2%*) stabilisce che le disposizioni di contenimento alla crescita della spesa pubblica di cui all'articolo 1, comma 57, primo e secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano alle spese relative a progetti cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale. Nella circolare n. 41 del 27 novembre 2006 è stato fatto specifico richiamo alla disposizione in argomento.

Nell'allegato posto a corredo della presente circolare si fornisce un quadro sistematico delle principali misure di contenimento della spesa pubblica di carattere generale, riconducibili a diverse fonti normative, tuttora vigenti, stratificatesi nel tempo interessanti gli enti ed organismi pubblici presso cui le SS.LL. svolgono l'attività di revisione e/o sindacale e che possono risultare utili ai fini di un'agevole consultazione delle norme di riferimento.

Il Ragioniere Generale dello Stato



PIANI DI REVISIONE BIENNALI DEGLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI

Norma	Ambito applicativo	Durata	Provvedimento
<p>D.Lgs. 29/10/1999, n. 419, art. 12</p>	<p>Gli enti pubblici nazionali destinatari del presente decreto predispongono con cadenza biennale, entro un termine da fissarsi con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, un piano volto a razionalizzare la allocazione degli uffici in immobili acquisiti in proprietà o in locazione, anche attraverso l'utilizzo comune di immobili da parte di più enti, soprattutto per quanto attiene alle sedi periferiche, anche all'estero, nonché alla realizzazione di economie di spesa connesse alla acquisizione e gestione in comune, su base convenzionale, di servizi da parte di più enti, ovvero, nel caso di enti svolgenti compiti omogenei, attraverso anche la comune utilizzazione di organi e attività.</p>	<p>dal 2000</p>	<p>circolari IGF n.40 del 20/12/2004 e n.42 del 29/12/2005</p>

ACQUISTO E VENDITA DI IMMOBILI

Norma	Ambito applicativo	Durata	Provvedimento
L. 29/12/2005, n.266, art. 1, co.23-26	Le amministrazioni pubbliche di cui ai commi 23 e 24 sono tenute a trasmettere al MEF-Dipartimento RGS, una comunicazione contenente le informazioni trimestrali cumulate degli acquisti e delle vendite di immobile per esigenze di attività istituzionali o finalità abitative entro 30 giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento	2006	D.M. 5 aprile 2006 Circolare IGF n. 25/2006 Circolare IGF n. 3/2007
L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, co. 694	Abrogazioni dei commi 23, 24, 25 e 26 dell'art. 1 della L. 29/12/2005, n.266	2007	Circolare IGF n. 41/2006

RIDUZIONE COSTI DELLA POLITICA

Norma	Ambito applicativo	Durata	Provvedimento
<p>L. 29/12/2005, n.266, art. 1, co.53-64</p>	<p>Riduzione del 10% del trattamento economico dei sottosegretari e divieto di aumento per tre anni a decorrere dal 2006 rispetto agli importi risultanti al 30/9/2005 (co.53 e 55); Riduzione del 10% delle indennità dei componenti degli organi collegiali e divieto di aumento per tre anni a decorrere dal 2006 rispetto agli importi risultanti al 30/9/2005 (co.58 e 59); Obbligo di versamento all'entrata del Bilancio dello Stato delle somme derivati dall'applicazione dei commi citati, finalizzate ad affluire al "Fondo nazionale per le politiche sociali" (co.63); Esclusione dall'applicazione delle predette disposizioni per le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e gli enti del SSN.</p>	<p align="center">2006-2008</p>	<p align="center">Circolare IGF n.28/2006</p>
<p>D.L. 4/7/2006, n. 223, convertito dalla L. 4/8/2006, n. 248, art. 29</p>	<p>La spesa complessiva sostenuta dalle P.A. di cui all'art. 1, co. 2, del d. lgs. N. 165/2001 per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, è ridotta del 30% rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005</p>	<p align="center">dal 2006</p>	<p align="center">Circolare IGF n. 35/2006 Circolari della PCM n. 126 del 25/9/2006 e n. 240 del 21/11/2006</p>

<p>L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, co. 505</p>	<p>A decorrere dal 2007 sono destinarie delle disposizioni di contenuto di cui alla L. 23/12/2005, n. 266, art.1, co. 58, le P.A. inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.</p>	<p>2007-2008</p>	<p>Circolare IGF n. 41/2006.</p>
---	---	------------------	----------------------------------

LIMITI ALLE SPESE PER AUTOVEICOLI

Norma	Ambito applicativo	Durata	Provvedimento
L. 23/12/2005, n. 266, art. 1, co. 11 e 12	Le P.A. di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004	dal 2006	Circolare IGF n. 1/2006
L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, co. 505	A decorrere dall'anno 2007, destinatarie delle suddette disposizioni sono le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT	dal 2007	Circolare IGF n. 41/2006

LIMITI ALLE SPESE PER STUDI ED INCARICHI DI CONSULENZA A SOGGETTI ESTERNI ALLA PA

Norma	Ambito applicativo	Durata	Provvedimento
L. 23/12/2005, n. 266, art. 1, co. 9 e D.L. 4/7/2006, n. 223, convertito dalla L. 4/8/2006, n. 248, art. 27	Fermo quanto stabilito all'art. 1, co. 11, della L. n. 311/2004, per le P.A. di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, tale spesa non deve essere superiore al 40% di quella sostenuta nell'anno 2004	2006-2007	Circolare IGOP n. 28/2006
L. 23/12/2005, n. 266, art. 1, co. 56 e 57	Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni od altre utilità comunque denominate corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle le P.A. di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30/9/2005. Le suddette pubbliche amministrazioni non possono stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare dei contratti in essere al 30/9/2005, decurtati del 10%.	2006-2008	Circolare IGOP n. 28/2006

<p>L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, co. 505</p>	<p>A decorrere dal 2007 sono destinate delle disposizioni di contenuto di cui alla L. 23/12/2005, n. 266, art.1, co. 9, 56, 57 e 64 e al D.L. 4/7/2006, n. 223, art. 27, le P.A. inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Restano salve le esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni.</p>	<p>dal 2007</p>	<p>Circolare IGF n. 41/2006</p>
<p>L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, co. 467</p>	<p>L'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e l'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano agli incarichi di consulenza conferiti per lo svolgimento di attività propedeutiche ai processi di dismissione di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero di analisi funzionali alla verifica della sussistenza dei presupposti normativi e di mercato per l'attivazione di detti processi.</p>	<p>dal 2007</p>	

LIMITE ALLE SPESE PER CONSUMI INTERMEDI

Norma	Ambito applicativo	Durata	Provvedimento
L. 23/12/2005, n. 266, art. 1, co. 48 e 49	Le somme di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del D.M.EF 29/1/2002 ed all'art. 1, co. 8, del D.L. n. 168/2004 sono versate entro il 30/6/2006 al Bilancio dello Stato	2006	Circolare IGF n. 1/2006 per memoria si citano le circolari nn. 30 e 42 del 2002 ed il D.M. 29/1/2002 concernenti la riduzione del 15% delle spese di funzionamento
D.L. 4/7/2006, n.223, convertito dalla L. 4/8/2006, n. 248, art. 22, co. 1.	Gli stanziamenti per l'anno 2006 per consumi intermedi degli enti di cui all'art. 1, co. 5 e 6, della L.n. 311/2004 sono ridotti del 10% e le somme derivanti da tali riduzioni sono versate entro il 30/10/2006 al bilancio dello Stato con esclusione di: aziende sanitarie ed ospedaliere, IRCCS, ISS, Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, Agenzia italiana del farmaco, Istituti zooprofilattici sperimentali, enti ed organismi gestori di aree naturali protette e Istituzioni scolastiche	2006	
D.L. 4/7/2006, n.223, convertito dalla L. 4/8/2006, n. 248, art.22, co. 2 e L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, co. 506	Per le medesime voci di spesa e di costo le previsioni non potranno superare l'80% di quelle iniziali 2006. Le somme corrispondenti alle suddette riduzioni sono accantonate e vanno versate entro il 30 giugno di ciascun anno al bilancio dello Stato. Sono esclusi enti pubblici di ricerca, INEA, Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, CRA, ARPAT e Agenzie regionali per l'ambiente	2007-2009	Circolare IGF n. 41/2006
L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, co. 507-509	Viene accantonata in maniera lineare e resa indisponibile una quota parte delle dotazioni relative a categorie di spesa indicate dalla norma.	2007-2009	Circolare IGF n. 41/2006 - Circolare IGPP n. 7/2007

LIMITE ALLE SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITÀ E DI RAPPRESENTANZA

Norma	Ambito applicativo	Durata	Provvedimento
<p>L. 23/12/2005, n. 266, art. 1, co. 10 e 12 D.L.4/7/2006, n. 223, convertito dalla L. 4/8/2006, n. 248, art. 27</p>	<p>Per le P.A. di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 tale spesa non deve essere superiore al 40% di quella sostenuta nell'anno 2004. Le suddette disposizioni non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale</p>	<p>dal 2006</p>	<p>Circolare IGF n. 1/2006 Circolare IGOP n. 28/2006</p>
<p>L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, co. 505</p>	<p>A decorrere dal 2007 sono destinate delle disposizioni di contenimento di cui alla L. 23/12/2005, n. 266, art.1, co. 10 le P.A. inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.</p>	<p>dal 2007</p>	<p>Circolare n.41 /2006</p>

LIMITAZIONE DELLE SPESE COMPLESSIVE

Norma	Ambito applicativo	Durata	Provvedimento
L. 30/12/2004, n. 311, art. 1, co. 57	Gli enti indicati nell'elenco 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli enti di previdenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono incrementare per l'anno 2006 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno precedente incrementato del 2 per cento.	2006-2007	Circolare n. 1/2006 Circolare n. 37/2006
L. 30/12/2004, n. 311, art. 1, co. 57 L. 27/12/2006, n.296, art.1, co.931	A decorrere dall'1.1.2007 le disposizioni di contenimento alla crescita della spesa pubblica di cui all'articolo 1, comma 57, primo e secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano alle spese relative a progetti cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.	2007	Circolare n.41 /2006 Circolare n. 37/2006

RIDUZIONE COSTI DI PERSONALE

Norma	Ambito applicativo	Durata	Provvedimento
L. 30/12/2004, n. 311, art. 1, commi 95 e segg	Sulla base della legge 30 dicembre 2004, n. 311, anche per l'anno 2007 viene confermato il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A parziale deroga del blocco, anche per il corrente anno è prevista la possibilità di autorizzare assunzioni con oneri a valere sul fondo di cui al comma 96 dell'articolo unico della citata legge n. 311/2004. Le autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3 <i>ter</i> , della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. Da segnalare che per l'anno 2007 una quota pari al 20% del fondo stesso è destinata alla stabilizzazione del personale in servizio a tempo determinato ed in possesso dei requisiti indicati dal comma 519.	2007	Circolare in corso di emanazione
L. 27/12/2006, n. 296, art. 1, co. 538	Il comma 538 dell'articolo unico della legge 296/2006, nel modificare l'articolo 1, comma 187, della legge n. 266/2005, prevede che, a decorrere dall'anno 2007, le amministrazioni dello	a partire dal 2007	

	<p>Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 40 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003.</p>		
<p>L. 23/12/2005, n. 266, commi 213, 213-bis</p>	<p>Soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dell'indennità di trasferta – diaria – spettante al personale inviato in missione all'interno del territorio nazionale, nonché le indennità supplementari previste dall'art. 14 della legge n. 836/73 per le missioni all'interno ed all'estero e cioè la maggiorazione del 10 per cento sul costo del biglietto a tariffa intera per i viaggi effettuati in treno e del 5 per cento per quelli effettuati in aereo nonché la c.d. indennità di comando introdotta dal D.L. Lgt n. 320/1945 a favore del personale dei ruoli centrali destinato a prestare servizio fuori della capitale. Con disposizioni successive sono stati esclusi dall'applicazione di quanto</p>	<p>a decorrere dal 2006</p>	<p>Circolare IGOP n.28 del 14 giugno 2006</p>

	sopra: il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia, il personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'INPS, ENPALS, IPSEMA, INAIL ed il personale delle Agenzie Fiscali		
Legge 23/12/2006, n. 266, comma 216	Nei casi di missione e o di viaggio di servizio all'estero effettuati con mezzo aereo, la spesa di viaggio va rimborsata nel limite del costo della classe economica. Tenuto conto delle finalità del comma 216, si evidenzia che ove per la stessa tratta vengano praticate dalla compagnia utilizzata, per la classe economy, diverse tariffe, va fatto riferimento al prezzo più basso.	a decorrere dal 2006	Circolare IGP n.28 del 14 giugno 2006
L. 27/12/2006, n.296, art.1, comma 468	La disposizione di cui sopra non si applica al personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie equiparate, nonché ai voli transcontinentali superiori alle cinque ore	a decorrere dal 2007	
D.L. 4/7/2006, n. 223, convertito L. 4/8/2006, n. 248, art. 28	Riduzione del 20% delle diarie di missione dovute al personale che svolge incarichi di missione all'estero. Sono, in particolare, ridotte del 20 per cento le diarie determinate, da ultimo, con la tabella B allegata al decreto ministeriale 13 gennaio 2003 e successive modificazioni. Viene inoltre soppressa la maggiorazione del 30% prevista attualmente, riconosciuta ai componenti di delegazioni. La disposizione non si applica al	a decorrere dal 4/7/2006	

	personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace.		
L. 27/12/2006, n.296, art.1 Commi 440-445	Prevede che il personale utilizzato dalle Agenzie (con esclusione delle agenzie fiscali e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV) e dagli Enti pubblici non economici nazionali per lo svolgimento di funzioni di supporto, non ecceda il 15% delle risorse umane complessivamente utilizzate. Tale dimensionamento deve essere attuato mediante processi di riorganizzazione in misura non inferiore all'8% annuo fino al raggiungimento del limite predetto. È affidato agli organi di controllo il monitoraggio sui processi di riorganizzazione e di riallocazione del personale, con riduzione delle dotazioni organiche, nel rispetto delle scadenze temporali previste.	Dal 2007	Linee guida ai sensi dei commi da 404 a 416 della L. 296/2006.
L. 23/12/1999, n. 488, art. 20, c. 3-ter	Gli enti con più di 200 unità di personale sono tenuti a trasmettere, a seguito della certificazione dei revisori dei conti, i contratti integrativi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che entro trenta giorni dal ricevimento ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economica-finanziaria.	Dal 2000	
L. 23/12/2005, n. 266, art. 1, commi da 189 a 197	Il comma 189 prevede che l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle	Dal 2006	Circolare MEF n. 28/2006

	<p>rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004, come certificato dagli organi di controllo di cui all'art. 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove, previsto all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. I commi successivi, facendo salvi gli incrementi dei fondi per importi fissi previsti da contratti collettivi nazionali (comma 191), recano specifiche disposizioni intese al contenimento della spesa, sulla cui corretta applicazione, ai sensi del comma 196, vigilia il collegio dei revisori.</p>		
<p>L27/12/2006, n.296, art.1, comma 565</p>	<p>La disposizione stabilisce che gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 1, comma 98, della legge 311/2004 per gli anni 2005 e 2006 e dall'articolo 1, comma 198, della legge 266/2005 per l'anno 2006, sono tenuti ad adottare le misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap non superino per ciascuno degli anni 2007,2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4%. Tale norma, ricalca per quanto attiene ai criteri di determinazione della spesa di personale da considerare in sede applicativa, quanto già previsto dal citato articolo 1, comma 198, della legge 266/2005. Pertanto restano valide a tal fine le</p>	<p>2007-2008-2009</p>	

	<p>indicazioni fornite dallo scrivente con circolare n.9 del 17 febbraio 2006 con la precisazione che, sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007,2008 e 2009, non vanno considerate, oltre alle voci espressamente escluse ai sensi di detta circolare, anche le spese per assunzioni di personale a tempo determinato ed ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art.12-bis del d.l.vo 30/12/1992, n.502 e successive modificazioni, come previsto dalla lettera b) del comma in esame. Nella lettera c) di detto comma vengono individuate alcune modalità operative a cui far riferimento, nell'ambito degli indirizzi che verranno fissati dalle regioni, per il perseguimento dell'indicato obiettivo di contenimento della spesa. Alla verifica dell'effettivo conseguimento di detto obiettivo si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005.</p>		
--	---	--	--